

LINEE GUIDA COMPENSO OCC AVVOCATI AVEZZANO

1. Introduzione

La normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il d.m. 24 settembre 2014 n. 202 che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (indicando, tra l'altro, i requisiti di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero e di qualificazione professionale e di onorabilità richiesti ai Gestori della crisi).

Dalla data di entrata in vigore del d.m. 202/2014, l'Organismo di Composizione della Crisi, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, provvede alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese facendo riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 14 - 18 del medesimo D.M.

Nei successivi paragrafi sono indicate le linee guida per la pattuizione e la determinazione del compenso dell'OCC, nonché per la corresponsione di acconti sul compenso finale da prevedere nelle diverse fasi delle diverse procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII.

2. Compensi e spese

I compensi corrisposti all'OCC comprendono quelli per l'OCC, per il Gestore della crisi e l'eventuale rimborso delle spese anticipate. Essi si determinano:

- in applicazione dei parametri dettati dagli artt. 14 e ss. del d.m. 202/2014;
- mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 22301 e ss. cod. civ. il cui modello sarà messo a disposizione in allegato (All. 1) ed il cui utilizzo è consigliato ed incentivato.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento in base al quale: "In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione" (cfr. Cass., Sez. II, 23 maggio 2000, n. 6732; Cass., Sez. VI-2, 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726"; Cass., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2631).

Nel nostro caso, peraltro, il compenso di cui al contratto è calcolato sulla base dei criteri normativi del citato d.m. e le vigenti tabelle, sulla base dei dati fattuali riferiti al momento del primo colloquio con il debitore istante e del contenuto dell'istanza di nomina dei gestori presentata all'Organismo. Sarà pertanto necessario inserire nell'apposito modello l'attivo destinabile alla procedura (o il valore

approssimativo del patrimonio da liquidare) e il passivo riferito in modo tale da ottenere il calcolo del compenso.

In caso di sostanziali difformità nell'uno o nell'altro dato (pari ad oltre il 20% in aumento di quanto dichiarato) è possibile rivedere il preventivo firmato ed adeguarlo a quanto effettivamente emerso.

L'indicazione generale è quella di utilizzare i parametri minimi e non applicare le riduzioni previste; ogni eventuale discostamento dovrà essere oggetto di specifica motivazione e ovviamente condiviso con il debitore istante al momento della firma del preventivo.

L'art. 15, co. 2, d.m. n. 202/2014 prevede inoltre l'ammissibilità di acconti sul compenso finale.

La pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che:

a) ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, del d.m. 202/2014:

- al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa;

- la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

- l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

b) l'"indicazione presunta dei costi della procedura" deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. d), CCII e nella Relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. e), CCII.

Gli artt. 71 e 81 del CCII2, al quarto comma, prevedono che il giudice "se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento".

Quanto precede deve essere inteso nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.

Dopo il primo decreto correttivo non è più prevista la possibilità di escludere il diritto al compenso.

Secondo la dottrina, però, la norma non sembra escludere la possibilità di negare il diritto dell'OCC al compenso, dato che è stato conservato il riferimento alla diligenza come parametro di misurazione del diritto al compenso dell'OCC, che quindi potrebbe essere negato quando l'OCC è stato negligente oppure quando dalla sua condotta è derivata l'inesecuzione del piano o un danno per i creditori ed i

terzi. La valutazione di tale condotta non è però più ricollegabile a un rendiconto non approvato, ma deve essere effettuata autonomamente dal tribunale.

3. Quantificazione del compenso e comunicazione del preventivo/contratto

Sulla base della documentazione rilasciata dal sovraindebitato nell'istanza presentata con l'elenco delle attività e passività per l'avvio della procedura, l'OCC quantifica e comunica all'istante il "preventivo di spesa" tenendo conto dei parametri dell'art. 16 d.m. n. 202/2014 e del modello fornito. Ai fini di una corretta quantificazione dei compensi (costi di procedura) è necessario che la determinazione degli stessi sia concordata con il debitore non in modo "presunto", così come previsto ai citati artt. 68 e 76 CCII, ma con estrema precisione, al fine di evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori esborsi che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare (salvo quanto sopra specificato in caso di erroneità dei dati riferiti).

L'importo complessivo così determinato (che tiene conto dei valori dell'attivo e del passivo del debitore) deve essere necessariamente ripartito nelle seguenti tre fasi:

- la fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva (post omologa), fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso da parte del Giudice; si precisa che in caso di Liquidazione del Patrimonio del Sovraindebitato quest'ultima fase non è dovuta all'OCC, rilevato che il Liquidatore nominato dal Giudice, anche qualora coincidesse con il Gestore della Crisi, matura un compenso che verrà liquidato dallo stesso Giudice all'esito della procedura di Liquidazione.

In sostanza, pur essendo il compenso unico per tutte le attività che OCC e Gestore sono chiamati ad espletare, è preferibile attribuire a ciascuna delle tre fasi un congruo valore la cui somma sia il risultato complessivo del compenso pattuito con i citati parametri di cui al d.m. 202/2014.

Ciò al fine di precisare l'ambito di esecuzione ed ultimazione di ogni singola fase/prestazione soprattutto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, queste non venissero, in tutto o in parte, completate, potendo così l'OCC gestire al meglio il recupero delle somme nei confronti del debitore per le prestazioni effettivamente svolte.

Nella formulazione del preventivo e nella richiesta degli acconti sul compenso si deve prestare attenzione a non superare l'eventuale compenso complessivo finale in modo da non costringere il gestore alla eventuale restituzione di parte delle somme già incassate.

Contestualmente alla presentazione dell'Istanza per la richiesta all'ammissione ed all'avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € 200,00 oltre IVA a titolo di acconto.

Laddove necessario, è facoltà del Gestore della crisi valutare la richiesta di un'integrazione del suddetto fondo spese.

Il versamento dell'acconto e del fondo spese, diversi da quelli corrisposti in sede di presentazione della domanda, devono essere effettuati secondo le apposite modalità indicate nella scheda dei pagamenti e la documentazione contabile trasmessa sia all'OCC mediante comunicazione PEC anche ai Gestori della Crisi.

In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore nominato, è sempre dovuto un ulteriore acconto sui compensi determinato nella misura prevista al paragrafo successivo.

4. Ripartizione degli acconti sul compenso e saldo finale

Come sopra indicato, l'art 15, co. 2, d.m. 202/2014 prevede espressamente la possibilità che l'OCC richieda al debitore acconti sul compenso finale. Il compenso, come determinato al paragrafo 4, delle presenti linee guida, sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- un primo acconto di €200,00 oltre IVA già versato tramite bonifico bancario al momento della presentazione dell'istanza;
- un secondo acconto comprensivo di oneri corrispondente al 10% del compenso a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- un terzo acconto comprensivo di oneri corrispondente al 10% del compenso a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- un quarto acconto comprensivo di oneri corrispondente al 10% del compenso al rilascio della Relazione da parte dei Gestori Nominati;
- un quinto acconto corrispondente al 20% del compenso al deposito del Ricorso presso il Tribunale;

Saldo Finale

Raggiunto il 50 % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il residuo del compenso verrà così corrisposto:

- mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione pari al 30 %;
- mediante il pagamento residuale finale, previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi degli artt. 71, 81, co. 4 del d.lgs. n. 14/2019, salvo quanto specificato in caso di Liquidazione del Patrimonio del Sovraindebitato.

5. Obblighi del debitore

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge.

Tuttavia, in caso di mancata omologa da parte del Tribunale del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell'accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato, è facoltà dell'OCC ridurre del 50% il compenso complessivo residuo pattuito, non dovendo pertanto essere corrisposto più di quanto già versato con gli acconti di cui al punto sopra.

6. I rapporti tra OCC e gestore

I rapporti tra OCC e Gestore sono regolati mediante una lettera di incarico professionale in ordine a:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice, salvo quanto specificato in caso di procedura liquidatoria.

L'Organismo liquida al Gestore entro 15 giorni dal pagamento di ogni acconto (salvo diversa richiesta espressa del Gestore) versato dal debitore, i compensi ad egli spettanti secondo la seguente determinazione:

- 80% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi;
- il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione accordo /concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, co. 4 e 81, co. 4, CCII.

Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso. In caso di pagamento parziale a favore dell'OCC o di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del Gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

È fatto divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

7. Ripartizione proporzionale del compenso

Il d.m. 202/2014 disciplina il principio di "unicità" del compenso, prevedendo all'art. 17, co. 2, il criterio di "ripartizione proporzionale" nell'ipotesi di successione di OCC o gestori della crisi per la medesima opera (sebbene la norma non fissi alcun parametro quantitativo).

Il citato criterio si applica nelle seguenti ipotesi:

- a) il debitore revoca l'incarico all'OCC per affidarlo ad altro OCC territorialmente competente;
- b) all'interno del medesimo OCC, quando l'opera sia dapprima svolta da un Gestore della crisi e successivamente da altro gestore;
- c) nel caso di composizione collegiale dell'organo gestorio;
- d) quando per l'esecuzione di ristrutturazione o del concordato minore omologati, sia nominato un liquidatore per la previsione di liquidazioni di beni all'interno della procedura;
- e) quando nel concordato minore, ex art. 78, co. 2-bis il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga a partire da quel momento le funzioni dell'OCC.

8. Prededucibilità dei crediti OCC

La norma all'art. 6, lettera a), CCII prevede la prededucibilità dei crediti relative a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.